



# COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30

### OGGETTO:

**NOMINA REVISORE DEL CONTO TRIENNIO 2019/2022.**

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ZOIA GIAN ANGELO - Presidente	Sì
2. BRUSTIA MARIANNA - Vice Sindaco	Sì
3. CANTOIA DINO - Consigliere	Sì
4. CASTALDI ENZO - Consigliere	Sì
5. CITI MARINA - Consigliere	Sì
6. DE LUCA MARIA - Consigliere	Sì
7. DONETTI LIVIO - Consigliere	Sì
8. TACCA ANTONIO - Consigliere	Sì
9. TACCA ENRICA - Assessore	Sì
10.	
11.	
12.	
13.	
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Carmen Cirigliano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZOIA GIAN ANGELO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

L'assessore Brustia Marianna illustra la proposta deliberativa.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.10.2016, esecutiva, si nominava per il triennio 2016/2019 il Revisore dei conti del Comune di Cavaglio d'Agogna, nella persona del dott. Candelì Tino con studio a Vercelli;

ACCERTATO che essendo scaduto il mandato del revisore come sopra nominato, necessita provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2019/2022;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria:

Art. 234 "Organo di revisione economico finanziaria": 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico - finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.;

VISTO il comma 25, art. 16, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico - finanziario" pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali": 25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun Comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

RICHIAMATO il D.m. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO CHE la circolare FL 07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno al punto 2 recita: "L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art. 1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'aventi diritto alla nomina";

VISTA la comunicazione della Prefettura di Novara con la quale si invitava il legale rappresentante del Comune di Cavaglio d'Agogna o suo delegato, a presentarsi presso gli Uffici della Prefettura di Novara il giorno 23.09.2019 per il procedimento dell'estrazione di cui sopra;

VISTO il verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l'esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell'organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Cavaglio d'Agogna, acquisita al prot. n. 3629 del 24.09.2019, dal quale sono risultati estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

- 1) ZAPPIA FRANCESCO – Primo Revisore Estratto
- 2) VERDE BIAGIO – Prima Riserva Estratta
- 3) GAGLIARDINO PAOLA – Seconda Riserva Estratta;

RICHIAMATO l'art. 236 "Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori" del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: "1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico - finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;

VISTO, altresì, l'art. 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

PRESO ATTO che il primo estratto dal verbale dell'estrazione in data 23.09.2019 risulta essere il dott. Zappia Francesco;

PRESO ATTO altresì che a seguito di comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione il Comune di Cavaglio d'Agogna, con e-mail del 30.09.2019, invitava il dott. Zappia Francesco di Almese (TO), a presentare formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2019/2022 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;

PRESO ATTO CHE il dott. Zappia Francesco ha comunicato in data 01.10.2019 di non accettare l'incarico, con nota acquisita al prot. com.le n. 3721 del 01.10.2019;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Cavaglio d'Agogna, con pec del 02.10.2019, invitava il dott. Verde Biagio (prima riserva estratta), a presentare formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2019/2022;

PRESO ATTO CHE con comunicazione mediante Pec del 06.10.2019 il dott. Verde Biagio ha comunicato di accettare la carica di revisore dei conti del Comune di Cavaglio d'Agogna, allegando “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi

dell'Art. 47 del D. Lgs. 28/12/2000, n. 445" in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

CONSIDERATO che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2017) secondo i dati Istat (Art. 156, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000) n. 1189 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore unico;

DATO ATTO che l'art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000 disciplina i compensi per revisori dei conti prevedendo che compenso spettante al Revisore è stabilito dall'Ente con la stessa delibera di nomina;

DATO ATTO, inoltre, che tale compenso, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21.12.2018 è determinato in base al numero degli abitanti, ai sensi dell'allegato "A" per un importo annuo di € 4.150,00;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) che testualmente recita:

"Ai componenti dell'organo di revisione economico - finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente";

PRESO ATTO: del parere favorevole reso dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

OSSERVATA la competenza del Consiglio comunale in esecuzione all'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

## **DELIBERA**

Di dar corso alla votazione del presente punto.

Di seguito, con voti unanimi di n. 9 (nove) favorevoli su n. 9 (nove) presenti espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. DI RENDERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI NOMINARE ai sensi dell'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, revisore dei conti del Comune di Cavaglio d'Agogna, per il triennio dal 2019 - 2022 il candidato designato dalla Prefettura di Novara mediante estrazione a sorte, dott. Verde Biagio;
3. DI DARE ATTO che il Comune di Cavaglio d'Agogna rientra nella fascia n.1 dei Comuni aventi una popolazione compresa fino a 4.999 abitanti;
4. DI DARE ATTO che al revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241 T.U.E.L., può essere riconosciuto un compenso annuo lordo massimo, pari ad euro 4.150,00 ai sensi del Decreto Ministeriale del 21.12.2018;
5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva annua corrisposta al revisore dei conti farà carico alla missione 1.01.01. capitolo 34/1 del bilancio di previsione 2019;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Novara – Ufficio Territoriale del Governo.

Con separata votazione, con voti unanimi di n. 9 (nove) favorevoli su n. 9 (nove) presenti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del Dgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza.

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
ZOIA GIAN ANGELO

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Carmen Cirigliano

**Parere di regolarità Tecnico Contabile ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 267/00**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>IL RESPONSABILE del Servizio competente</b>	In ordine alla regolarità tecnica: <b>Parere favorevole</b> ..... . Data  <b>IL RESPONSABILE</b> rag. Maura Ferrari
<b>IL RESPONSABILE di Ragioneria</b>	In ordine alla regolarità contabile: ..... Data  <b>IL RESPONSABILE</b> rag. Maura Ferrari

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cavaglio d'Agogna , li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
Siniscalco Michele

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Carmen Cirigliano